

SOSPENSIONE VERSAMENTI

- **Sospensione versamenti**

I contribuenti che nel 2019 hanno avuto un volume di ricavi non superiori a 50 milioni di euro possono sospendere i versamenti in scadenza in aprile e maggio a condizione che il loro volume di ricavi o compensi del mese di marzo e aprile 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto ai medesimi mesi del 2019. I versamenti andranno effettuati il 30/06/2020, in unica soluzione o in 5 rate. Per coloro che hanno aperto la p.iva in data successiva al 31/03/2019 il diritto alla sospensione spetta automaticamente, senza necessità di alcun calcolo. Quindi per i pagamenti in scadenza il 16/04/2020 sono rinviati al 30/06/2020 i versamenti relativi:

- **alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali operate nel mese di marzo;**
- **alla liquidazione dell'IVA di marzo;**
- **ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria, relativi al mese di marzo.**

Restano ad esempio da versare alle ordinarie scadenze le ritenute sui redditi di lavoro autonomo (codice 1040).

Il nuovo decreto non modifica nulla rispetto a quelle attività che avevano già avuto la sospensione fino al 30 aprile. Si tratta delle attività turistico-ricettive indicate all'art. 61 del DL "Cura Italia" (tra loro anche bar, ristoranti, gelaterie, fiere, associazioni sportive ecc.). Non occorrerà pertanto fare alcun calcolo per il mese di marzo. Per questi soggetti resta ferma la data di versamento del 1° giugno.

- **Rimessione in termini per chi non ha versato lo scorso 20/03**

I soggetti con ricavi superiori a 2 milioni di euro, che nel mese di marzo erano stati interessati dalla proroga dei versamenti dal 16/03 al 20/03, qualora per qualsiasi ragione non dovessero aver pagato gli F24 in scadenza, non verranno colpiti da sanzioni né interessi, qualora provvedano al versamento entro il prossimo 16/04.